



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

REPUBBLICA ITALIANA

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MIRA E DI SPINEA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE**

Registro scritture private n. 413

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 1 (uno) del mese di dicembre

TRA

Il Comune di Mira, Città Metropolitana di Venezia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Dori, nato a Dolo (VE) il 07/09/1983, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune stesso;

E

Il Comune di Spinea, Città Metropolitana di Venezia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Martina Vesnaver, nata a Mestre (VE) il 12/10/1972, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune stesso,

Premesso che

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

- i Comuni di Spinea e Mira, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, come risulta dalla

deliberazione consiliare del Comune di Mira n. 74 del 29/11/2022 e dalla deliberazione consiliare del Comune di Spinea n. 59 del 28/11/2022, allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

- il Comune di Mira è classificato in classe I/B e il Comune di Spinea è classificato in classe II;

- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Mira e Spinea stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Mira è individuato quale comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Generale è di competenza del Sindaco del Comune di Mira, capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco del Comune di Spinea. Quest'ultimo trasmette il proprio parere al Sindaco del comune capo convenzione entro 8 giorni dalla richiesta; decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede senza l'acquisizione del parere.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i comuni prevedono che un unico Segretario preli il suo ufficio in entrambi gli enti convenzionati.

Per la sostituzione del Segretario Generale titolare in caso di vacanza, assenza o

impedimento provvederà, di norma, il rispettivo Vicesegretario di ciascun Comune convenzionato. In caso di coincidente assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario del Comune convenzionato provvederà, previa individuazione da parte del Sindaco, il Vicesegretario dell'altro comune convenzionato ovvero altro Segretario Comunale supplente o a scavalco.

Gli oneri derivanti dalla sostituzione e/o dallo scavalco, saranno ripartiti dagli enti in proporzione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Conformemente al disposto dell'articolo 19 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, non modificato dal successivo CCNL del 17/12/2020, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità e in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Pertanto le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni aderenti, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

In via ordinaria il Segretario assicura il 60% dell'orario di lavoro presso il Comune di Mira e il rimanente 40 % presso il Comune di Spinea.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare

della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Mira, comune capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, oltre all'indennità di risultato annuale. Provvederà quindi al recupero, con cadenza semestrale, delle spettanze a carico del comune convenzionato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dal CCNL dei segretari comunali e provinciali, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di Mira 60%
- Comune di Spinea 40%

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento saranno a carico del Comune nel cui interesse è svolta.

ART. 7 - DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni tre a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- Recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni contraenti da formalizzare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 30 giorni;
- Scioglimento consensuale della convenzione in forza di convergenti atti

deliberativi consiliari dei due Enti.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede del comune capo convenzione.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 1/B, corrispondente alla classificazione del Comune di Mira, comune capo convenzione.

ART. 9 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Mira, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell'Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e

conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l'Ente ha nominato.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per il presente atto si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia e in particolare al D.P.R. 10/10/1996 n. 567 e s.m.i.

La presente scrittura privata, verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Mira

Marco Dori

Comune di Spinea

Martina Vesnaver